

Elio Tavilla


Bartolomeo Valdrighi (1739-1787): una rivisitazione biografica*

Bartolomeo Valdrighi (1739-1787): a biographical reinterpretation

ABSTRACT: Bartolomeo Valdrighi was a brilliant jurist active in Modena during the XVIII century. The ambitious ducal functionary was able to gain Francesco the Third's trust. At first, he seemed to be bound to a fast flourishing career but this was prevented from his haughtiness. Since 1767, he was appointed professor of *Ius publicum*, after having learned public law pillars in Leipzig. Valdrighi's name is linked primarily to the Codice estense and to the reform of University of Modena. His enviable career sudden waned in 1779. He took refuge in Genoa where he was auditor of the criminal Rota. Despite of his talent and strong willpower, Valdrighi couldn't achieve a tenure in Genoa, therefore he gave up any academic ambition.

KEYWORDS: Duchy of Modena; Francesco the Third, University reform; Jurisdictionalism; *Ius publicum universale*; Supremo Consiglio di Giustizia; Codice estense.

* Il presente testo apparirà, con qualche variante, in forma di volumetto illustrato a cura del Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Ho ritenuto opportuno comunque metterlo a disposizione della comunità scientifica, anche in vista del 250° anniversario della promulgazione del Codice estense (26 aprile 1771), di cui Valdrighi fu il principale estensore.



Bartolomeo Valdrighi nacque il 14 ottobre 1739 a Castelnuovo di Garfagnana, da una famiglia di un certo agio, originaria della Valsassina e stabilitasi nell'appennino toscano-emiliano sin dalla seconda metà del XV secolo. Tra gli esponenti più rilevanti della casata possiamo ricordare Giuseppe Francesco Valdrighi († 1740), ispettore generale delle finanze del ducato estense, vicario del Sant'Uffizio proprio a Castelnuovo, nonché corrispondente di Ludovico Antonio Muratori.

Il padre di Bartolomeo, Giacomo Filippo, aveva abbracciato la carriera militare: con il grado di capitano di artiglieria (*bombardiere* e *munizioniere*, per usare la terminologia del tempo) era a capo della fortezza di Montalfonso, fatta costruire dal duca Alfonso II d'Este nella seconda metà del sec. XVI. La madre, Anna Caterina, era la figlia di un funzionario estense, il dottore in legge

Cristoforo Pieracchi, che dopo un passato di amministratore locale – era stato podestà di Montese negli anni '10 – era asceso alla carica di fattore ducale, vale a dire uno degli economisti dei beni del sovrano.

Ancora bambino, il nostro Bartolomeo rimase orfano e venne affidato alle cure del prozio paterno, il medico e militare Pietro Paolo Valdrighi, il quale, ancor prima del nipote Giacomo Filippo, aveva retto anch'egli la fortezza di Montalfonso. In seguito, avrebbe avuto una certa notorietà altresì come scienziato: il medico sassolese Giovan Battista Moreali lo avrebbe ricordato in una *Risposta alle obbiezioni fatte nelle Novelle Letterarie di Firenze al sistema delle febbri maligne e contagiose*, edito a Modena nel 1742, come sostenitore anch'egli «de' maravigliosi effetti» del mercurio quale rimedio farmacologico.

A dodici anni, sul finire del 1750, Bartolomeo viene mandato a Reggio, a studiare nel locale Collegio, dando prova di ingegno e di non comune talento.

Nel '57, tornato a Castelnuovo, al raggiungere dei vent'anni, benché quindi non ancora maggiorenne, in virtù della maturità di cui il ragazzo seppe dar prova ottenne dalla sua comunità la facoltà di poter disporre liberamente dei suoi beni senza l'assistenza di un tutore, che altrimenti sarebbe stato necessario sino al compimento dei 25 anni.

A 21 anni, nel 1759, Bartolomeo sposa Maria Apollonia Grisanti, di una ricca famiglia garfagnina originaria di San Donnino, poco distante da Castelnuovo.

Dopo le nozze, la coppia si trasferisce a Reggio, dove Bartolomeo può approfittare della costituzione di un centro universitario autonomo. Nel 1753, infatti, il duca Francesco III aveva promulgato un *Regolamento provvisorio ... per l'Università degli Studi della città di Reggio*, mediante il quale i corsi predisposti dal Comune di Reggio sarebbero stati aggregati alle scuole del Seminario arcivescovile, organizzate l'anno prima in Collegio dal ministro Domenico Maria Giacobazzi. Nel Seminario-Collegio, diretto dal vescovo in qualità di rettore, si terranno per circa un ventennio letture pubbliche equiparate a quelle svolte nello Studio di San Carlo a Modena e, pertanto, abilitanti all'esame finale di laurea. Sommando quindi gli studi in lettere, retorica e filosofia già svolti tra il '55 e il '57, Valdrighi poté compiere vantaggiosamente un altro biennio di studi legali a Reggio tra il '59 e il '61. Negli anni reggiani, la sua straordinaria memoria, la brillante capacità argomentativa e l'ottimo profitto negli studi destarono l'attenzione del ministro Giacobazzi, che in una lettera del dicembre 1761 parlava del «talento portentoso del Valdrighi, che all'età di ventiquattr'anni fa scritture legali che non farebbero disonore a' più provetti avvocati»¹.

Quando Giacobazzi scriveva queste righe, il nostro Bartolomeo aveva da poco conseguito la laurea, che gli era stata conferita a Modena il 22 aprile 1761.

¹ E. Cottafavi, *I seminari della diocesi di Reggio nell'Emilia. L'Università reggiana nel secolo XVIII*, Reggio Emilia 1900, p. 115.

Per la prova finale, il giovane garfagnino aveva scelto la sede modenese perché essa, diversamente dall'Università di Reggio, sin dal 1683 poteva fornire non soltanto l'accesso alle professioni legali, ma anche il titolo di *doctor utriusque iuris*.

Trasferitosi a Modena con tutta la famiglia nello stesso 1761, a luglio fu gratificato dal duca Francesco III del titolo di avvocato abilitato a patrocinare presso ogni tribunale di ordine e grado e, il 29 giugno del 1762, fu elevato al grado di segretario del Supremo Consiglio di Giustizia. Ecco un passaggio del decreto di nomina:

A questo fine, avendo Noi giudicato bene, ad esempio d'altri supremi tribunali, di provvedere il detto nostro [Supremo] Consiglio [di Giustizia] di un ducale segretario, abbiamo perciò prescelta e destinata la persona dell'avvocato Bartolomeo Valdrighi, de' di cui talenti ed abilità nella professione legale essendo noi vantaggiosamente informati, ci ripromettiamo ch'egli sarà per corrispondere adeguatamente alla graziosa graduazione a cui viene promosso e al zelo, applicazione ed impegno dei ministri componenti questo nostro supremo tribunale².

Il Supremo Consiglio di Giustizia era il più alto tribunale del Ducato estense, creato meno di un anno prima e collocato all'interno dello stesso Palazzo Ducale. E esso va considerato come il maturo frutto della volontà riformistica del duca e dei suoi collaboratori, con l'obiettivo di separare l'amministrazione giudiziaria dal potere di governo e di concentrare progressivamente la giustizia – specialmente quella penale – verso il vertice dello Stato, depauperando quelle autonomie, come quelle feudali, che davano giustizia nei loro territori senza risponderne all'autorità centrale. Il segretario del Supremo Consiglio di Giustizia, in particolare, aveva il compito di seguire lo svolgimento delle sessioni di lavoro, in cui il giudice di turno aveva il compito di istruire la causa, prima che venisse decisa ai voti dall'intero collegio. Il segretario aveva facoltà di parola e, inoltre, aveva il delicatissimo compito di stendere le “motivazioni” della sentenza, nonché dare conto dei “dubbi” qualora la sentenza non fosse stata votata all'unanimità.

La fiducia e la stima che il duca riponeva nel giovane giurista erano tali da indurlo, nel 1763, a nominarlo “uditore” presso il Magistrato di Giurisdizione sovrana, un organo collegiale attivo da qualche anno sotto la guida dello stesso Domenico Maria Giacobazzi con il compito di vigilare sulle prerogative ecclesiastiche, ridimensionandone privilegi e affermando la primazia dei poteri del sovrano e dei suoi organi. La contemporanea concessione del titolo di nobile

² C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000, p. 487.

di corte sta a dimostrare tutto il favore elargito e soprattutto le aspettative riposte dal duca Francesco nelle doti del venticinquenne garfagnino.

Il carattere fiero e la consapevolezza del proprio valore non aiutarono però Bartolomeo a ingraziarsi gli ambienti di corte, né tanto meno i ministri con cui entra in contatto per ragioni di servizio. In poco tempo i ministri del Consiglio di Segnatura – l'organo di governo – maturarono una certa insofferenza verso il giovane giurista, come ben documenta un passo di una missiva indirizzata al duca e datata 9 novembre 1763, nella quale i ministri lo rimproveravano di essere

un po' troppo invanito della propria veloce elevazione per effetto di gioventù e d'inesperienza, che non gli permettono né di ben conoscere né di ben adattare se medesimo all'importanza e alla natura degli affari né quali ha parte³.

Ma in questo frangente sembrano prevalere ancora le doti intellettuali piuttosto che l'antipatia e la spocchia. E allora un'occasione si presenta al momento giusto per prevenire ulteriori pericolose frizioni.

Il 9 dicembre 1763 moriva il ministro Giuseppe Maria Bondigli, amico di Ludovico Antonio Muratori, insieme al quale si era interrogato su come poter contribuire a migliorare l'istruzione della futura classe dirigente estense attraverso percorsi di studi adatti ai tempi e allo spirito riformatore che animava i sovrani. Muratori lo aveva espresso con chiarezza in una delle sue ultime opere, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni Principi*, dove si poteva leggere un passo come questo:

Basta la giurisprudenza giustiniana ad un ordinario magistrato, deputato ad amministrare la giustizia civile; ma per chi dee amministrare il principato come consigliere di Stato sarebbe pur bene, anzi necessario, ch'egli sapesse anche una giurisprudenza superiore, cioè quella che insegna i primi principi della giustizia, e i doveri del principe verso de' sudditi e de' sudditi verso il principe; che fa giudicare se le leggi stesse sieno rette o se altre maggiormente convenissero. Chiamasi questa il *gius pubblico*, ampiamente trattato e insegnato nella Germania e ne' Paesi Bassi, ma trascurato per lo più da i giuriconsulti italiani che tutto il lor sapere restringono a i digesti e al codice e alla gran filza de gli ordinari autori legali⁴.

Quasi sentendo il dovere di colmare una lacuna che il suo illustre sodale aveva stigmatizzato con parole così chiare, pochi giorni prima di morire Bondigli aveva disposto per testamento un lascito di 10.700 lire per l'istituzione di una cattedra di Diritto pubblico a Modena. Ma per realizzare questo

³ Ivi, p. 69.

⁴ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni Principi*, Modena 1749, p. 45.

obiettivo, occorre trovare un giurista disposto ad apprendere, prima di insegnarla, una disciplina non studiata in Italia e che invece trovava adeguato spazio nelle università dell'Europa settentrionale. Quale mente promettente e disposta ad essere forgiata da nuove dottrine era più adatta di quella di Bartolomeo Valdrighi? Tanto più che il giovanotto – scrivono i ministri al duca – «è desiderabile che in questo suo viaggio apprenda di sistemare un po' meglio la sua testa».

Occorre individuare una sede acconcia tra le università tedesche.

Perché la Germania?

Perché quella germanofona era stata l'area più toccata dagli assetti prodotti dalla pace di Westfalia (1648), la pace che aveva posto fine alle terribili guerre di religione seguite alla riforma protestante e che, nel riconosciuto equilibrio tra Stati di diversa entità e confessione, aveva prodotto uno *ius gentium* (diritto delle genti) tale da configurare un vero e proprio *ius publicum europaeum* (diritto pubblico europeo), fonte di regole universalmente condivise anche in materia di *jus belli ac pacis* (diritto di guerra e di pace). In particolare, l'insegnamento di *jus publicum universale* – di cui Ulrich Huber fu il primo docente all'Università di Franeker (Paesi Bassi) a partire dal 1657, ma la cui autorevolezza si diffuse a partire dalla cattedra creata ad Heidelberg da Samuel Pufendorf nel 1660 – fu ben presto riconosciuto come una disciplina autonoma articolata e commentata alla stregua di una “teoria generale del diritto pubblico” comune a tutti i popoli e a tutte le epoche, capace altresì di avere uno spazio autosufficiente e distinto dalla filosofia pratica e dalla scienza politica da un lato e dal diritto pubblico positivo di ciascuno Stato dall'altro.

E tra le università tedesche, quale preferire?

Se la scelta cadde sull'ateneo protestante di Lipsia fu per almeno un paio di motivi.

Il primo è legato alla fama dell'ateneo sassone e della relativa facoltà giuridica, di cui era nota, oltre la rigida austerità, la qualità dei corsi di scienze camerali (insieme di dottrine relative all'amministrazione dello Stato e alla “pubblica felicità”) e di diritto pubblico. Possiamo ricordare, tra l'altro, che a Lipsia transitarono come docenti sia Samuel Pufendorf sia Christian Thomasius e vi studiarono personaggi quali Carlo Antonio Pilati e il futuro primo ministro austriaco Anton Wenzel von Kaunitz.

La seconda buona ragione stava nel legame che il ducato estense aveva stretto da tempo con l'Elettorato di Sassonia sin dai tempi del famigerato “affare di Dresda”, la trattativa intavolata con Federico Augusto di Sassonia e culminata nel 1746 con la vendita dei pezzi più preziosi della quadreria estense per 100.000 zecchini d'oro. La mediazione, tra l'altro, fu condotta proprio dallo

stesso Giuseppe Maria Bondigli, che ora metteva a disposizione un lauto fondo per l'istituzione della cattedra giuspubblicistica.

La partenza avvenne nell'ottobre del 1764.

Valdrighi rimase a studiare a Lipsia per circa un anno, seguendo tra l'altro i corsi di Johann Gottlieb Seger (1735-1786), docente di *Codex, Pandette e Institutiones* giustinianee. Un attestato del Seger, datato 18 ottobre 1765, certifica gli undici mesi di lezione durante i quali Bartolomeo sarebbe stato edotto, come unico e privilegiato allievo, del diritto naturale e delle genti, del diritto diplomatico (*iura legationum*), del diritto pubblico universale e del diritto pubblico ecclesiastico.

Un altro attestato steso in data 6 gennaio 1766 da Johann Gottlob Böhme (1717-1780), professore di Storia sassone e di Diritto pubblico, dà conto dell'apprendimento, durato dieci mesi a partire dal novembre 1764, di Storia del diritto pubblico tedesco, con particolare riferimento alle vicende dell'Impero. La storia del diritto pubblico tedesco si inseriva in una tradizione che aveva avuto in Hermann Conring (1606-1681) il suo primo cultore. Per comprendere il senso di questa materia occorre pensare che, sul piano della teoria giuridica, il diritto pubblico europeo era ancora legato al diritto romano e quindi all'Impero (che al tempo era guidato dai sovrani asburgici) e alla Chiesa, perché Impero e Chiesa erano le uniche due istituzioni che potevano vantare una giurisdizione universale e il cui diritto, conseguentemente, aveva valenza altrettanto universale. Lo *ius publicum universale* raccoglieva quindi un patrimonio di norme utili a regolamentare, tra l'altro, i rapporti internazionali tra Stati europei.

Dagli appunti di studio risalenti al 1765 e conservati presso la Biblioteca Estense Universitaria è possibile risalire agli autori con cui Valdrighi familiarizzò durante il soggiorno in Sassonia: per il diritto privato romano-germanico un punto di indiscusso riferimento fu Gottlieb Gerhard Titius (1661-1741), allievo lipsiense di Christian Thomasius e autore dei *Juris privati romano-germanici ex omnibus suis partibus ... compositi libri duodecimi*, Lipsia 1724); per il diritto pubblico universale si fece ricorso all'insegnamento di Justus Henning Böhmer (1674-1749), autore di una *Introductio in ius publicum universale* (Halle 1710); e per il diritto naturale e delle genti venne attinta a piene mani soprattutto la dottrina di Gottfried Achenwall (1719-1772), autore, tra l'altro, di uno *Jus naturae* (Gottinga 1751) e delle *Juris gentium europaeorum practici primae lineae* (Gottinga 1756).

Vista l'importanza che Valdrighi attribuiva alla sua opera, va ricordato che Achenwall fu storico, filosofo e giurista, nonché padre della moderna scienza statistica, disciplina coltivata come strumento di governo nell'ambito delle scienze camerali. Insieme a Johann Stephan Pütter (1725-1807) è considerato il maggior esponente del filone empirico-storico della scuola di Gottinga, il cui

ateneo si caratterizzò per un *curriculum* di studi finalizzato alla formazione di giuristi-amministratori e contrassegnato da materie che esulavano dal tradizionale apprendistato giuridico, quali la statistica, la geografia, la storia, la diplomazia, la numismatica, l'araldica ecc. Achenwall e Pütter proprio a Gottinga pubblicarono insieme gli *Elementa juris naturae* (1750). Ma fu il *Jus naturae* di Achenwall a divenire un testo di grande influenza e di enorme diffusione nel mondo tedesco. Un solo esempio per tutti: Immanuel Kant studiò a fondo la dottrina achenwalliana – se ne conservano anche gli appunti di studio – ed è proprio sul “manuale” di Achenwall che egli basò i suoi corsi di *Naturrechte* tenuti a Königsberg tra il 1767 ed il 1788.

L'apprendistato di Valdrighi a Lipsia si chiuse, canonicamente, con una pubblica lettura di una *commentatio historico-iuridica* (commento storico-giuridico) sul trattato di Londra del 1718, l'accordo internazionale con cui la Quadruplice Alleanza (Austria, Inghilterra, Francia e Olanda) ridisegnava l'assetto di alcune realtà geopolitiche (molte delle quali italiane) a loro volta prodotte dalla pace di Utrecht del 1714. Tale lettura venne tenuta il 30 dicembre 1764 presso l'Accademia locale presieduta da Georg Heinrich Ayrer (1744-1804); essa si svolse nella consueta forma di “difesa” delle proprie tesi dalle obiezioni mosse da un “controrelatore” (come diremmo oggi).

L'elaborato, diviso in quattro capitoli, fu pubblicato nel 1765 sempre a Lipsia presso lo stampatore Langenheim con il titolo *Vicissitudines foederis londinensi*. Ne abbiamo una dettagliata segnalazione nel sesto fascicolo del 6 gennaio 1766 delle *Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen*, un periodico di cronaca e aggiornamento culturale e accademico che ebbe vita tra il 1715 ed il 1797; in esso i lettori vengono informati con toni entusiastici dell'arrivo di *Herr Bartholomäus Valdrighi* da Modena – la città «a cui per essere immortalata basterebbe solo il nome del grande Muratori» – e della sua pubblica lettura.

Un'altra segnalazione, più concisa, la troviamo nel sesto volume della *Bibliotheca Historica*, pubblicato a Lipsia nel 1793, a cura di un allievo di Achenwall, Johann Georg Meusel (1743-1820). Per la verità il Meusel non mostra di apprezzare il saggio di Valdrighi, che avrebbe avuto sì il merito di aver raccolto diligentemente le fonti da cui sono tratte le argomentazioni, però di averlo fatto alla rinfusa e con un'esposizione stilisticamente *barbara* («Auctor quidem fontibus sinceris usus est, sed ordine minus recto nec sapiente dilectu dictioneque barbara, quae ex iisdem deduxit propinavit»).

Prima di ritornare in patria, il nostro Valdrighi, nella primavera del '66, pensò bene di chiudere la sua esperienza all'estero visitando alcune capitali Europee: Berlino, Dresda e Vienna. A Dresda conobbe Emmeric de Vattel, [figure 14] consigliere di Augusto III dal 1745, conosciuto come uno dei più insigni gius-internazionalisti del tempo, autore del celebre *Le droit de gens ou principes de la loi*

naturelle appliqué(e)s à la conduite et aux affaires des Nations et des Souveraines (1758), a cui la dottrina di Valdrighi deve molto. A Vienna, inoltre, pare abbia avuto modo di conoscere Pietro Trapassi, in arte Metastasio, celebre poeta e librettista del tempo.

Di ritorno a Modena nel maggio 1766, Valdrighi, com'era nei piani e sulla scia di iniziative che proprio in quegli anni coinvolgevano molti atenei italiani nella costituzione di insegnamenti giuspubblicistici – a cominciare dalla prima cattedra pisana di Pompeo Neri del 1726 –, inaugurò nel 1767 il corso di Diritto pubblico universale. Il corso, con qualche modifica dell'intestazione (Diritto pubblico, Diritto pubblico e feudale, Diritto naturale e delle genti, Diritto naturale e feudale), fu tenuto dal giurista garfagnino sino al 1779 (anno fatale, vedremo tra poco perché).

È probabile che il corso di *Jus publicum universale* conservato in forma manoscritta presso la Biblioteca Estense di Modena⁵ risalga proprio a quegli anni di primo insegnamento, quelli antecedenti alla riforma universitaria del 1772, una riforma che vide lo stesso Valdrighi in prima linea nella definizione delle sue linee guida, esemplate tra l'altro anche sul modello di Lipsia e di Gottinga. In realtà esistono tre copie manoscritte del medesimo testo: la prima in forma di brogliaccio con molte correzioni, la seconda in stesura finale, la terza in bella copia. È da ritenere che il manoscritto documenti una parte soltanto di un piano d'opera che, come risulta da un *Index iuris publici* stilato a premessa in una delle copie, avrebbe dovuto comprendere una *Introductio* divisa in due capitoli e due parti di *Jus publicum universale*, a loro volta articolate rispettivamente in 6 e in 8 capitoli. Le tre copie manoscritte giungono sino al V capitolo della prima parte, per cui possiamo ritenere che il testo pervenutoci, forse destinato alla stampa, sia rimasto incompleto. Alcuni passi del testo di Valdrighi toccano i punti sensibili della dottrina di matrice giusnaturalistica circa la guerra e suoi effetti nella definizione giuridica dei popoli conquistati, una dottrina che egli attinse a piene mani dal magistero achenwalliano appreso nei corsi lipsiensi.

Ma gli incarichi che il duca conferisce al nostro Bartolomeo non sono solo quelli universitari. Anzi, possiamo dire che, a partire dal suo ritorno dalla Germania, Valdrighi sia stato avviato a una carriera rapidissima e di grandi responsabilità. Subito, ad esempio, fu reintrodotta nel Supremo Consiglio di Giustizia, questa volta promosso al grado di giudice effettivo, a fianco di Giuseppe Neri, Giampietro Cagnoli, Giorgio Barbieri, Giuseppe Melotti e Carlo Bertolani. E subito segnalandosi ancora una volta per la sua disinvoltura: nel luglio del 1766, un paio di mesi dopo il suo arrivo a Modena, i ministri di

⁵ Raccolta Valdrighi, I, α.M.3.4.

Segnatura tornavano a lamentarsi col duca del giovane garfagnino, il quale non aveva avuto remore a ripetere un errore nel quale era già incorso, cioè quello di far trapelare il suo voto favorevole a una delle parti coinvolte in un giudizio importante e impegnativo, a proposito del quale sarebbe stato preferibile maggior riserbo. Un ‘vizietto’ fatale, che, come vedremo, costerà molto caro al nostro Bartolomeo.

Le sue doti, evidentemente, sono tali da mettere in ombra le giovanili intemperanze. Nell’aprile del 1767 viene chiamato a operare nella Camera ducale (ufficio delle finanze ducali, con funzioni anche giurisdizionali) nella veste di “aggiunto”, con lo specifico incarico di vigilare sulle esecuzioni forzate disposte dalla Ferma Generale nella riscossione dei tributi. Qui basti dire che il controllo della Ferma era problema assai sentito dal duca e, ancor più, dai suoi sudditi: la Ferma, infatti, era l’azienda privata per quote azionarie che, in seguito ad appalto, esigeva in via monopolistica le imposte indirette. Rispetto al sistema pregresso, caratterizzato da una varietà di imposte la cui riscossione veniva appaltata di volta in volta a una pluralità di esattori, l’appalto unico alla Ferma – riforma inventata in Francia a fine Seicento e introdotta nel Ducato di Milano a partire dal 1750 – costituiva una riforma di razionalizzazione certamente apprezzabile. Ma il monopolio della concessione finiva per incoraggiare una gestione discrezionale dell’accertamento e della riscossione, a cui provvedevano i temutissimi – e odiatissimi (dai sudditi) – “fermieri”. La Camera ducale, beneficiaria degli introiti, avrebbe comunque dovuto vigilare sulla regolarità delle operazioni, ma sull’efficacia dei controlli è lecito dubitare.

Qualche mese più avanti, nel settembre dello stesso 1767, Valdrighi fu nominato componente della commissione per la codificazione, guidata dall’avvocato siciliano Antonino Crescimanno, posto a presiedere anche il Supremo Consiglio di Giustizia. Della commissione, oltre al Crescimanno e al Valdrighi, avrebbero fatto parte l’avvocato fiscale e “consultore di governo” Gaetano Tonani nonché gli avvocati Girolamo Parma e Tommaso Vandelli. Tale iniziativa, dagli obiettivi assai ambiziosi, si poneva sulla scia di quasi un ventennio di laboriose iniziative volute dallo stesso Francesco III e sfociate in una prima, insoddisfacente realizzazione con le *Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di Sua Altezza Serenissima* del 1755, a cui lavorarono i giuristi Gian Pellegrino Fabrizi e Carlo Ricci.

Diciamo subito che i rapporti tra Crescimanno e Valdrighi non furono tra i migliori. Del resto, l’arrivo di un oscuro giurista straniero, assunto *d’emblée* a quelle massime responsabilità a cui in molti a Modena aspiravano, non poteva che essere salutato con insofferenza. Al ritorno dalla Germania, carico di una maggior stima di sé, era fatale che Valdrighi si mostrasse infastidito da chiunque potesse metterlo in ombra. Ad esempio, sappiamo che nel Magistrato di

Giurisdizione, organo del quale il Nostro faceva parte sin da prima del suo viaggio di studio e nel quale fu reinstallato al suo ritorno, ebbe uno scontro con il collega Gian Francesco Renzi (uno dei consiglieri tra i più discussi, in quanto anche rappresentante relatore della Ferma Generale) per motivi di “precedenza”, cioè di preteso maggior grado all’interno dell’istituzione. Valdrighi ebbe modo di farsi apprezzare per la sua alterigia anche dal Crescimanno, che nella sua qualità di presidente della commissione per la codificazione aveva chiesto al giurista garfagnino certe informazioni sul Supremo Consiglio di Giustizia utili al suo lavoro istruttorio: informazioni mai ricevute – uno sgarbo che il Crescimanno non mancherà di segnalare al duca in termini piccati: «penso di procurarmi le notizie del Consiglio, non per anche favoritemi dal signor Valdrighi, da altro canale»⁶. Dobbiamo ritenere che il nostro Bartolomeo abbia opposto al Crescimanno un vero e proprio boicottaggio, probabilmente con la riserva mentale di ritenersi ben più adatto del siciliano a ricoprire il ruolo di presidente della commissione per il codice. In effetti, Crescimanno non durerà a lungo: colpevole di ritardi e di altre poco commendevoli magagne, nell’ottobre del 1769 fu licenziato; ma la direzione dei lavori fu affidata non al Nostro, bensì al più anziano ed affidabile Giampietro Cagnoli, benché il contributo di Valdrighi alla redazione del codice si fosse già dimostrato fondamentale, come dimostrano le carte conservate.

Nell’aprile e nel novembre del 1771 vennero finalmente pubblicati i due tomi del *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di sua altezza serenissima*, diviso in cinque libri. Dei primi tre Valdrighi risulta essere stato il principale estensore:

- nel primo troviamo l’ordinamento giudiziario e il processo civile;
- nel secondo, diversi istituti di diritto privato, tra cui tutela e minori, servitù ed usufrutto, donazione, matrimonio, dote, società, compravendita, locazione, contratti agrari, successioni (per il resto si contava ancora sul valore sussidiario del diritto romano);
- nel terzo troviamo materie di varia natura, tra cui feudi, immunità fiscali, titolo dottorale e notarile, enti locali, zecca, israeliti.

La parte penalistica del quarto e quinto libro si deve in massima parte al mirandolese Giuseppe Maria Gallafasi, giurista con alle spalle una lunga esperienza di funzionario, prima in sede locale, poi in Camera ducale e infine nel Supremo Consiglio di Giustizia, diventando uno dei consulenti di fiducia del duca.

Dobbiamo inoltre ipotizzare che sia stato Valdrighi stesso a caratterizzare il codice estense secondo alcuni presupposti di fondo che sono esplicitati nel chirografo di promulgazione del 26 aprile 1771. In esso Francesco III,

⁶ E. Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 189.

certamente indirizzato dalla commissione legislativa e in particolare dal Nostro, metteva in evidenza due aspetti decisivi.

Il primo costituiva un passo decisivo verso la realizzazione dell'uniformità giuridica nei territori estensi: diversamente dall'analogo codice promulgato nel Regno sabauda nel 1723, che faceva sopravvivere, pur in via subordinata, gli statuti locali e la giurisprudenza dei tribunali, il codice estense, dopo aver negato la rilevanza di ogni distinzione tra i soggetti destinatari e affermato l'integrità del territorio di vigenza delle norme, eliminava ogni fonte alternativa e concorrente, vietando in particolare il ricorso «a veruno statuto o disposizione particolare» per «quelle materie civili, criminali e miste delle quali si parlerà nelle presenti Costituzioni, per cui non fosse provveduto». Naturalmente, restava in piedi il grande edificio — suppletivo e integrativo — rappresentato dal «gius comune», cioè il diritto romano, baluardo fino ad allora insuperato per qualsiasi progetto di consolidazione, rielaborazione e coordinamento complessivi della legislazione vigente.

Il secondo elemento di novità era costituito dalle cosiddette 'interpretazioni autentiche', cioè quei chiarimenti emanati da fonte autorevole nel caso di «qualche ragionevole dubbio su la vera intelligenza di alcuna di queste leggi»: tali dichiarazioni interpretative sarebbero state emesse dal Supremo Consiglio di Giustizia — di cui faceva parte, ricordiamolo, lo stesso Valdrighi — con valore identico a quello di una legge sovrana e, in quanto tali, avrebbero dovuto essere pubblicate annualmente a mo' di complemento del codice estense medesimo.

Insomma, si realizzava quanto Ludovico Antonio Muratori aveva prefigurato nel 1742 nel suo *Dei difetti della giurisprudenza*, quando aveva auspicato, al fine di sconfiggere incertezza e arbitrio, di «formare un picciolo codice nuovo di leggi»⁷.

Dopo aver contribuito in modo decisivo alla promulgazione del codice, di fronte al giurista garfagnino si staglia l'obiettivo forse più ambito, quello che maggiormente avrebbe soddisfatto le sue ambizioni e che in effetti lo vedrà protagonista assoluto. Si tratta della riforma dell'Università di Modena.

Nel contesto riformistico prefigurato da Muratori e perseguito, pur non senza contraddizioni, da Francesco III, si contano già molti interventi: sul piano governativo, giudiziario, legislativo, fiscale, economico, nonché del ridimensionamento dei privilegi nobiliari ed ecclesiastici. In questo senso, il ducato estense si poneva sulla scia di buona parte degli stati italiani ed europei, soprattutto negli anni successivi alla pace di Aquisgrana (1748). Basti ricordare la Prussia di Federico Guglielmo I e soprattutto del figlio Federico II il Grande, i quali attuarono un impegnativo progetto di riforma politica e costituzionale capace di ridurre le valenze disgreganti delle autonomie cetuali e territoriali; o

⁷ L.A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Modena 1742, p. 85.

L'Austria di Carlo VI e soprattutto della figlia Maria Teresa, che, dopo la crisi dinastica, si avvale di collaboratori di primissimo ordine al fine di intraprendere politiche di governo tali da svecchiare, senza traumatici stravolgimenti, il delicato ed articolato impianto dell'Impero asburgico. In entrambi i casi assunse primario rilievo il clima culturale che, con una formula di comodo, possiamo porre sotto l'onnicomprensivo termine di giusnaturalismo, un clima che alimentò più di una generazione di intellettuali – giuristi in primo luogo –, direttamente impegnati nel superamento di antiche e farraginose strutture ereditate dal sistema pluralistico e corporativo di matrice medievale e dal relativo sapere che a quel sistema aveva dato forma e legittimazione.

Sotto questo angolo visuale, si comprende bene come i centri deputati alla trasmissione della cultura, soprattutto di quella specializzata e di eccellenza, abbiano precocemente assunto gradi di altissima priorità nell'agenda politica dei sovrani settecenteschi, anche in Italia. Il primo ad aprire la strada, in questo come in altri fronti, fu Vittorio Amedeo II, che impose allo Stato sabauda, uscito rafforzato dagli assetti definiti ad Utrecht (1713), un ampio ventaglio di riforme che andavano dall'amministrazione della giustizia al fisco, dalla legislazione codificata al ridimensionamento dei privilegi nobiliari ed ecclesiastici, sino al potenziamento e modernizzazione degli apparati militari e, soprattutto, alla formazione della classe dirigente. Su questo versante vanno segnalate le costituzioni universitarie promulgate da Vittorio Amedeo tra il 1720 ed il 1729 sulla base di un progetto elaborato dal giurista siciliano Francesco D'Aguires, dalla forte impronta accentratrice, realizzata attraverso la costituzione di un Magistrato della Riforma, di nomina regia. L'obiettivo di formare una classe dirigente all'altezza dei compiti di una moderna politica centripeta e riformatrice appare evidente anche nel successivo intervento legislativo compiuto tra il 1771 ed il 1772, con le *Costituzioni di Sua Maestà per l'Università* ed il relativo *Regolamento*.

Analogamente, nella Lombardia austriaca, anche sulla scia della riforma universitaria voluta per l'Università di Vienna dall'imperatrice Maria Teresa con l'ausilio di Carl Anton Martini, celeberrimo giurista e docente di diritto naturale nella capitale asburgica, registriamo un lavoro culminato nella creazione, nel 1765, di una Deputazione degli Studi, la quale provvide, due anni dopo, alla stesura di un piano di riforma che non riscosse però la soddisfazione del cancelliere Kaunitz. Bisognerà attendere gli anni 1771-73 per una riforma generale degli studi dell'Università di Pavia.

A Parma la decisa opera di un ministro di larghe ed avanzate vedute come Guillaume du Tillot portò alla riforma universitaria del 1768-69, confezionata dal teatino piemontese Paolo Maria Paciaudi e caratterizzata, tra l'altro,

dall'istituzione di un Magistrato dei Riformatori, dotato di piena competenza sugli affari universitari.

Per parte sua, la Repubblica Serenissima affrontò nel 1761 un generale riordino degli insegnamenti impartiti nella prestigiosissima università di Padova.

Difficoltà si segnalano invece in Toscana e nel Regno di Napoli. Dopo una prima stagione di adeguamento degli insegnamenti faticosamente avviata negli anni Sessanta, solo nel 1788 Pietro Leopoldo riuscirà a promulgare un *Regolamento generale per tutte le scuole pubbliche del Granducato*. A Napoli, invece, un progetto di Celestino Galiani rimase infruttuoso, anche se diede vita ad un adeguamento parziale degli studi mediante l'attivazione di nuovi e più aggiornati insegnamenti. Andò meglio in Sicilia, dove, tra il 1778 ed il 1779, venne compiuta la riforma dello *Studium Generale* di Catania, con le relative *Istruzioni* promulgate da Ferdinando IV nel 1779.

Anche Modena produsse la sua riforma universitaria. Dopo la fondazione di una *schola* su impulso del giurista glossatore Pillio da Medicina nella seconda metà del sec. XII, la città venne privata di fatto di un centro di studi superiori con la creazione, nel 1391, dell'Università di Ferrara ad opera degli Estensi. Il discorso venne ripreso nel 1682, con l'istituzione dello Studio Pubblico di San Carlo e l'approvazione, tre anni dopo, dei relativi statuti da parte del duca Francesco II. Si trattava di un'iniziativa che aveva visto la comunità municipale e le istituzioni religiose muoversi in piena sintonia per raggiungere l'obiettivo del riconoscimento sovrano. Ora, il secolo XVIII, con le sue energie innovatrici, rendeva maturi certi esiti ancora in embrione appena qualche decennio prima.

Nel 1771, il medesimo anno di promulgazione del codice, Francesco III installava una commissione incaricata di dare il via ad una riforma del sistema universitario. La deputazione risultò composta dai ministri Camillo Poggi, Alfonso Fontanelli, Ippolito Bagnesi, nonché dal nostro Bartolomeo Valdrighi, il quale aveva sostenuto presso il duca la necessità di un riordino degli studi superiori sin dal suo ritorno dal viaggio di studi in Germania.

La documentazione relativa ai lavori di quella deputazione attesta le indagini comparative che vennero svolte circa il funzionamento di atenei italiani ed europei: appaiono così i modelli dell'università di Gottinga e di quella di Lipsia – quest'ultima ben conosciuta dal Valdrighi per avervi soggiornato e studiato – nonché l'insistito riferimento all'esempio sabauda di Torino, che proprio contestualmente ai lavori della deputazione modenese aveva portato, come si è già detto, alla promulgazione delle *Costituzioni* universitarie e del relativo regolamento attuativo. Abbiamo inoltre traccia di una corrispondenza che vede Valdrighi chiedere ai colleghi della capitale sabauda elementi informativi circa la recente riforma. Risulta inoltre, dalle carte, l'interessamento per l'antica e prestigiosa istituzione universitaria padovana.

Il 5 gennaio 1772 veniva spedito al duca, residente a Milano, uno schema di riforma degli studi che prevedeva, tra i punti più qualificanti, molti degli elementi che risulteranno da lì a breve definitivi:

- articolazione degli studi in quattro classi (facoltà),
- differenziazione del corpo docente tra ordinari e straordinari,
- rettorato svolto a rotazione tra i quattro presidi,
- creazione di un Magistrato degli Studi di diretta emanazione sovrana e a cui il rettore sarebbe stato subordinato.

Affinché il progetto potesse essere sottoposto al vaglio di Francesco III bisognerà attendere il 17 maggio. Il duca si avvale del parere di alcuni esperti, alcuni dei quali di chiarissima fama: il matematico e astronomo Ruggero Boscovich (1711-1787), il medico e fisiologo Michele Rosa (1731-1812), il chimico e botanico Robert de Laugier (1722-1793), questi ultimi due chiamati anche come docenti nella neoriformata Università modenese.

Il 13 settembre dello stesso anno, il 1772, Francesco III finalmente poteva promulgare i 15 titoli delle *Costituzioni per l'Università di Modena ed altri studî negli Stati di Sua Altezza Serenissima*, precedute da un chirografo sanzionatorio, controfirmato dal ministro Clemente Bagnesi, nel quale venivano espresse, com'era usuale nella tecnica normativa dell'epoca, le motivazioni di fondo che avevano spinto il sovrano alla riforma e che senz'altro Valdrighi aveva contribuito a stendere in forma adeguata.

Nel suo esordio, viene esaltato uno degli aspetti ideologici più vivi nella cultura riformatrice dell'epoca, e di quella estense in ispecie:

Uno degli oggetti di pubblica felicità meritevoli d'interessare al maggior segno le paterne sollecitudini e riflessioni di un sovrano intento a promoverla ne' suoi Stati...

Eccola, quindi, la “pubblica felicità” di cui il Muratori, mutuandola dall'*allgemeine Wohlfahrt* di derivazione wolffiana, era stato campione e che compare spesso in molti chirografi ducali di riforma. E proprio in vista del «pubblico universale vantaggio» rappresentato da «una florida Università», Francesco III, pur riconoscendo i meriti e le finalità di assistenza spirituale dei sacerdoti della Congregazione che fino ad allora aveva retto lo Studio pubblico di San Carlo, affidava ad «una Deputazione di nostri ministri, da Noi formata, la compilazione d'un piano di costituzioni e regolamenti per detta Università».

L'obiettivo, chiarissimo, è quello di procedere, o meglio, concludere una già avviata “statalizzazione” degli studi superiori, sottraendo all'ente religioso che tradizionalmente li aveva ospitati ed amministrati tutte le prerogative che ora, in un'ottica di privilegiata attenzione per la formazione dei quadri dirigenti, andavano concentrati presso organi di diretta derivazione ducale.

L'Università di Modena, che dovrà d'ora in poi essere «la sola ne' nostri Stati» – con ciò segnando la fine dell'esperimento avviato nel 1753 con il *Regolamento provvisorio di S.A.S. per l'Università degli Studi della città di Reggio*, sotto la cui vigenza del quale Valdrighi aveva studiato –, assurge al grado di una delle preoccupazioni primarie dello Stato estense, che ai bisogni dell'Ateneo dovrà provvedere con «comodità ed abbondanza di mezzi»: previsti pertanto non soltanto i tradizionali privilegi che da sempre favorivano la vita di docenti e discenti, ma anche la chiamata di professori forestieri «con pingui assegnamenti a carico eziandio dello stesso nostro erario»; previsti altresì l'acquisto di attrezzature scientifiche e l'assegnazione di pensioni di anzianità.

Il medesimo chirografo sottolineava inoltre il nuovo 'stato giuridico' di tutti i dipendenti universitari, in quanto «impiegati in servizio nostro o del pubblico». E che il duca pensasse alla struttura universitaria non solo come a una fucina di cultura ma anche e soprattutto come a una macchina destinata a preparare il personale burocratico e militare dello Stato appare lampante quando sente il bisogno di sottolineare l'importanza di alcuni insegnamenti già presenti presso il San Carlo ed ora da valorizzare nella nuova Università: «gli studî politici di diritto pubblico, feudale, ecclesiastico per le materie giurisdizionali, delle scienze camerali e delle matematiche per la carriera militare». Ecco i due pilastri verso cui si voleva indirizzare la nuova classe dirigente da immettere nei ruoli dello Stato: giuristi per i tribunali, economisti e tecnici per l'esercito.

Al vertice dell'Ateneo riformato viene posto onnipotente Magistrato sopra gli Studi, organo eminentemente 'politico' a cui viene affidata la sovrintendenza di tutta l'istruzione pubblica e la vigilanza sull'attuazione delle medesime costituzioni; del resto, anche altrove erano stati istituiti organismi analoghi, come presso le riformate università di Torino e di Parma. Al Magistrato sopra gli Studi vengono chiamati, nella sua prima composizione, i consiglieri di Stato Alfonso Fontanelli e Camillo Poggi, già "menti politiche" della deputazione per la riforma universitaria, nonché dai quattro presidi dell'Ateneo, vale a dire il nostro Bartolomeo Valdrighi per la facoltà di Legge, Agostino Paradisi (1735-1783) per la facoltà di Filosofia ed arti, il canonico e giurista Pietro Ferrari per la facoltà di Teologia, il già ricordato Michele Rosa per la facoltà di Medicina.

In particolare, la facoltà legale si stagliava come la fucina privilegiata da cui attingere giudici, funzionari, ministri, giuristi in grado di dare un fattivo sostegno all'amministrazione ducale, tesa, come si è detto, all'occupazione di tutti gli aspetti della vita sociale. Le materie insegnate erano sei:

1. Diritto pubblico e feudale,
2. Diritto ecclesiastico,

3. Istituzioni civili,
4. Pandette,
5. Ordinaria civile,
6. Teorica e pratica criminale.

Il corso di *Diritto pubblico e feudale*, materia insegnata da Valdrighi, preside della classe legale nonché vero ispiratore della riforma, si sarebbe articolato in due anni:

- I. nel primo, momento di punta dell'intero *curriculum*, sarebbero stati impartiti gli elementi del diritto naturale e delle genti nonché il connesso "diritto pubblico universale", secondo quanto il medesimo Valdrighi aveva appreso nei suoi studi a Lipsia;
- II. nel secondo anno, invece, sarebbe stato esposto dapprima un breve trattato di diritto pubblico, con approfondimenti sui punti più controversi e di maggior interesse, per poi passare agli elementi di diritto feudale in analisi comparativa col diritto feudale regolato del codice del 1771.

Anche sugli altri insegnamenti vale la pena dire qualcosa, per comprendere meglio la cultura giuridica del tempo e le innovazioni apportate dalla riforma.

L'insegnamento del *Diritto ecclesiastico*, ad esempio, è stato fatto oggetto di accurata attenzione. Il corso, articolato in tre anni, sarebbe consistito in una parte introduttiva relativa alle origini del diritto della Chiesa e alla storia del diritto canonico, con un esame critico dell'attendibilità storica e filologica dei canoni e delle decretali e con una rassegna dei più importanti concili e delle altre fonti utili alla migliore comprensione di quel diritto, mentre il corpo qualificante del corso si sarebbe concentrato sulle istituzioni di diritto ecclesiastico, sia pubblico che privato, privilegiando gli aspetti più utili e interessanti e tralasciando quelli resi superflui dalla coincidenza col diritto civile. È qui il caso di ricordare che Francesco III, istituendo sin dagli anni '50 un Magistrato di giurisdizione sovrana con il compito di censire e limitare i privilegi ecclesiastici, era da tempo impegnato a ridimensionare tutti i poteri e le prerogative di cui le autorità ecclesiastiche godevano nello Stato estense così come in tutti gli stati cattolici d'Europa. Valdrighi, che nel Magistrato di giurisdizione sovrana era stato introdotto sin dal 1763 e che cinque anni dopo aveva formato una "deputazione" per il vaglio dei privilegi e delle esenzioni fiscali, era senz'altro dire ben informato circa gli obiettivi di quell'indirizzo politico chiamato "giurisdizionalismo" (recupero delle prerogative dello Stato a danno dei privilegi della Chiesa), a cui sarebbe stato necessario, evidentemente,

conformare anche i piani di studio universitari. È ben comprensibile, pertanto, come nella riforma universitaria stesa dal nostro Bartolomeo uno degli obiettivi più patenti sia quello di scongiurare la diffusione di dottrine contrarie ai poteri ‘laici’ incarnati dal sovrano e dallo Stato di cui era a capo; per cui era disposto che il docente di *Diritto ecclesiastico* avrebbe dovuto «fissare sopra ciaschedun capo quei principii che stabiliscano ... i rispettivi legittimi diritti tanto dell’impero e del sacerdozio quanto de’ diversi ordini componenti l’ecclesiastica gerarchia fra di loro medesimi», nonché illustrare «in qual parte e fino a qual segno abbiano le positive leggi ecclesiastiche la forza di obbligare per se medesime, dove e con quali cauzioni e limiti per la sola accettazione fattane dai sovrani nei loro domini», disponendo «che, relativamente a tutti i suddetti capi, si professi nell’Università e ne’ suoi domini, subordinatamente alla censura del Magistrato sopra gli Studii, quella dottrina medesima che, indipendentemente da particolari concordati e su comuni principii del gius ecclesiastico nelle più celebri università cattoliche, non solo oltremontane ma anche dell’Italia, insegnasi in oggi concordemente...». Più che un invito, era un espresso comando a esporre una dottrina favorevole alla prevalenza dell’autorità sovrana su quella ecclesiastica.

Diciamo brevemente qualcosa sugli altri insegnamenti impartiti nella facoltà legale guidata da Valdrighi.

Le *Istituzioni civili*, corso annuale propedeutico alle *Pandette*, dopo una breve e preliminare storia del diritto (“storia della giurisprudenza”), avrebbe dato conto in via compendiosa delle dottrine e delle problematiche pratiche più utili.

Nei due successivi e correlati anni di *Pandette* sarebbero stati spiegati i Digesti (le tre parti in cui erano divisi i *Digesta* di Giustiniano già dai tempi di Irnerio: il *Digestum vetus*, l’*Infortiatum* e il *Digestum novum*) utilizzando “moderni metodi” e facendo uso delle “romane antichità” e della “storia civile”, oltre che richiamando le materie più importanti contenute nelle Novelle e nel Codice giustiniano.

Il docente di *Ordinaria civile*, insegnamento di natura monografica, avrebbe trattato ogni anno due argomenti specifici emergenti dall’esperienza forense.

Nulla di specifico viene invece detto a proposito del corso di *Teorica e pratica criminale*; quel che sappiamo è che avrebbe senz’altro ripreso l’esperienza dell’insegnamento di *Istituzioni criminali* istituito a Modena per la prima volta nel 1757 grazie al finanziamento proveniente da un legato dal segretario di Stato Giuseppe Maria Bondigli, lo stesso che aveva finanziato il viaggio di Valdrighi in Germania.

Tutti gli insegnamenti, comunque, avrebbero dovuto essere arricchiti ed integrati con le norme contenute nel Codice del 1771.

Qualche parola sullo “stato giuridico” dei professori. Erano previste, al pari di altri ordinamenti universitari, due categorie di professori: gli ordinari e gli straordinari. Gli ordinari godevano di posto e stipendio fissi, in perpetuo (tranne che per sopravvenuta “indegnità”). Gli straordinari erano invece di grado inferiore e di emolumenti variabili e determinati di volta in volta. Infine, vi erano i “pubblici lettori”, intesi quali assistenti agli ordinari.

Tutti i docenti erano nominati dal duca su proposta del Magistrato degli Studi. Ognuno di essi, al momento della presa di servizio, aveva l’obbligo di giurare circa l’osservanza delle norme universitarie e di tutti i provvedimenti adottati dal Magistrato sopra gli Studi in nome del duca; inoltre, assumeva l’impegno a non insegnare nulla che fosse contrario alla «dottrina che gli sarà prescritta» nonché alla religione e alle prerogative sovrane.

Uno degli obblighi salienti di docenti ordinari e straordinari era quello di attenersi all’orario ufficiale delle lezioni. La durata della lezione era fissata in novanta minuti. Gli ordinari avrebbero tenuto lezione il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato; gli straordinari il lunedì e il giovedì. I docenti, in genere, potevano scegliere liberamente il latino o l’italiano ‘volgare’ come lingua didattica. Oltre alla lezione, vi era anche la cd. “ripetizione”, termine di ascendenza medievale, altrimenti detta esercitazione. Ogni sabato il docente ordinario – ogni quindici giorni lo straordinario – avrebbe designato uno studente con il compito di argomentare una tesi dottrinale già illustrata a lezione ed altri due o più con il compito di contro-argomentare la tesi principale. Era cura dei lettori, inoltre, provvedere allo svolgimento mensile della disputa privata, una prova analoga a quella della ripetizione, prova argomentativa e questionante svolta dagli studenti a turno, con minori requisiti di formalità.

Va sottolineato come per l’ammissione a tre delle quattro facoltà previste, e quindi anche per la facoltà legale, occorreva disporre degli attestati di proficua frequenza delle materie cd. “filosofiche” – Logica e metafisica, Filosofia morale, Fisica generale, Aritmetica scientifica e geometria –, che costituivano pertanto una sorta di corso biennale propedeutico al restante *curriculum*.

Gli studenti più maturi, dopo adeguato periodo di studio e riconosciuta idoneità, avrebbero potuto essere autorizzati a sostenere, nel periodo conclusivo delle lezioni, una “pubblica tesi”, aperta o meno al pubblico. Tale prova era necessaria al fine del conseguimento della laurea.

Infine, lo studente che avesse voluto chiedere al rettore la licenza di ammissione all’esame conclusivo di dottorato avrebbe dovuto documentare un periodo di frequenza di almeno quattro anni e presentare gli attestati rilasciati dai singoli docenti della relativa classe comprovanti frequenza, profitto e buona condotta. Il candidato avrebbe dovuto inoltre ottenere dal preside della propria classe l’attestato di esito positivo circa le “pubbliche tesi” svolte su ciascuna

delle materie studiate (una sorta ‘pubblica difesa’ argomentata). Una volta conseguita, la licenza sarebbe stata inoltrata al preside di facoltà, il quale, radunato il collegio dei professori ordinari, avrebbe designato tre esaminatori. Il giorno successivo alla designazione del collegio degli esaminatori, integrato dal preside, dal rettore e dal vicerettore, si sarebbe svolto l’esame, consistente in una prova, della durata non inferiore ai novanta minuti, in cui il candidato sarebbe stato impegnato con domande ed obiezioni su tutte le materie certificate dall’attestato. La commissione si sarebbe espressa con voto segreto e a maggioranza favorevole di almeno quattro dei sei esaminatori. Un esito positivo culminava con la cerimonia pubblica e solenne del conferimento della laurea.

Un aspetto particolarmente delicato riguardava il rapporto con i collegi professionali, e in particolare con il Collegio dei giuristi di Modena, che fino ad allora, tradizionalmente, godevano della prerogativa di conferire le lauree o, comunque, di collaborare a tal fine con lo Studio Pubblico di San Carlo. Le costituzioni del 1772, coerentemente al disegno accentratore più volte evidenziato, soppressero del tutto tale attributo e lo Stato acquisì il monopolio del conferimento del titolo dottorale. Un esito di estrema importanza storica e tutt’altro che scontato in un settore, quella dell’istruzione superiore, su cui fino ad allora gli ordini professionali e la Chiesa avevano avuto pieno controllo. La soppressione l’anno dopo, nel 1773, del Collegio dei Gesuiti, e la relativa requisizione dei beni porteranno all’Università di Modena una significativa entrata, una parte della quale venne impegnata per la costruzione della nuova sede, quella ancora esistente al civico numero 4 di via dell’Università.

Proprio nel 1773 Valdrighi, padre della riforma universitaria, fu incaricato di tenere l’orazione inaugurale al nuovo anno accademico. Si trattava della seconda orazione inaugurale dopo la riforma; la prima era stata tenuta l’anno precedente da Agostino Paradisi. Quella di Valdrighi si tenne, come per tradizione, nella Chiesa San Carlo il 25 novembre 1773. Di questo importante discorso è opportuno soffermarsi su qualche passaggio, capace di illuminarci sul valore e sul significato che il Valdrighi attribuiva alla *giurisprudenza*.

In esordio, il Nostro fa professione di fede ‘giusnaturalista’, cioè crede in un diritto naturale e razionale: una «legge universale, che il Supremo Divino Legislatore ... negli stessi animi nostri impresse già fin dal principio della creazione»⁸. E ancor più chiaramente: «Legge infallibile ed evidente perché a

⁸ *Orazione inaugurale recitata in S. Carlo in Modena nel giorno XXV novembre MDCCLXXII, per l’aprimiento degli studi, in M. Valdrighi, Del conte Bartolomeo Valdrighi di Castelnuovo della Garfagnana notizie biografiche, con Appendice, in Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca Modonese...*, IV, Reggio E. 1835, p. 26.

noi dalla ragione manifestata»⁹. Ma questa «natural legge diretta a prescriverne l'osservanza del dover nostro inverso gli altri uomini a noi naturalmente eguali, e a vietarne dell'altrui diritto l'infrazione, e la violazione»¹⁰, da sola non basta: «la depravazione de' costumi, la corruttela de' vizj, l'imperio delle passioni, l'illimitata cupidigia d'occupare» fece emergere «la necessità di positive leggi per assicurare con acconci mezzi la difesa dei diritti, la ragion della proprietà, e per fin quella libertà, che nello Stato Civile salva ad ognuno rimaner dee per quanto con esso Stato ella può convenire»¹¹. Ecco l'origine del diritto privato, le cui norme, fondate sull'equità, permetteranno ai magistrati di «definire le controversie private»; ed ecco anche le leggi di diritto penale, «intente a definire il misfatto, a rimuovere le violente perturbazioni della pubblica sicurezza, e a reprimerle con tal castigo, che serbi proporzione colla natura del delitto»¹² (un'istanza di proporzionalità che sembra evocare la lettura di Cesare Beccaria...).

D'obbligo pertanto l'esaltazione dei legislatori dell'età classica – greca e romana – ma, soprattutto, di Giustiniano e del suo *corpus* normativo, che in Europa occidentale dovette affrontare l'oblio dovuto alle invasioni dei popoli germanici prima di sbocciare nuovamente a Bologna con la scuola di Irnerio e dei suoi allievi. Ed è interessante notare il passaggio, fugace ma netto, nel quale Valdrighi attribuisce ai comuni medievali la responsabilità di aver prodotto una tale molteplicità di leggi – «i proprj municipali Statuti» – da oscurare la «Romana Legislazione», che «si corruppe, si confuse, si oscurò», con la conseguenza di essere

resa vieppiù incerta dalla facoltà d'interpretare arbitrariamente, dalle private opinioni o dal favore suggerite o dalla opportunità delle cause, dalla sottilità e dissensione de' Giureconsulti, dalle incostanti e mal ferme decisioni degli inappellabili Tribunali, e da tant'altre innumerevoli sorgenti di errori, che ne han fatto la guasta e lacerata Giurisprudenza miseramente deplorare¹³.

Sono insomma quei *difetti della giurisprudenza* che Lodovico Antonio Muratori aveva deplorato nel suo celebre libro del 1742 e che Valdrighi evoca parlando di «tanta confusione di leggi», di «tanta e sì buja notte d'incertezze e di errori»¹⁴. E pertanto, ancora sulla scia di Muratori, il nostro giurista reclama il «sublime

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ivi*, p. 27.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ivi*, p. 29.

¹⁴ *Ibid.*

genio» di un legislatore che compia la «grande opera ... di una Legislazione conforme, e a sé stessa concorde»¹⁵.

Gli esempi in Europa non mancano: il riferimento è a Luigi XIV e alle sue *Ordonnances* (1667-1681), a Federico II di Prussia e al codice del 1749 predisposto dal giusnaturalista Samuel Cocceius, alla zarina di Russia Caterina II e alla commissione costituita nel 1767 per redigere un codice ispirato a Montesquieu e a Beccaria – e ora, naturalmente, a Francesco III e al codice promulgato appena due anni prima.

Il codice è stato una «necessità», è stato una «malagevole intrapresa», e soprattutto è stato rivolto al soddisfacimento della «pubblica felicità» – ancora uno slogan muratoriano! L'obiettivo primario è stato quello di sostituire con «una legge universale» alle «varie, e molte, e discordi municipali leggi di inestricabili difficoltà ... cagione perenne», finalmente superate da un «breve Codice»¹⁶ – una volta di più: come non udire una eco del «picciolo codice nuovo di Leggi» indicato dal Muratori come rimedio ai *difetti della giurisprudenza*¹⁷! Certo, illustrando i meriti di Francesco III come insigne legislatore, Valdrighi sapeva di lodare sé stesso, per aver redatto gran parte di quel codice, soprattutto quei primi tre libri che più degli altri avrebbero troncato alla radice «l'odiosa sorgente delle cavillazioni, delle sottigliezze, de' raggiri troppo frequenti al Foro»¹⁸: già Muratori aveva esecrato «la soverchia e sterminata lunghezza delle liti per tante sottigliezze, giri, e rigiri, inventati dall'acutezza de' Causidici»¹⁹.

Con slancio tipicamente illuminista, vien detto che solo la legge può condurre «a rettificare i costumi prevenendo e togliendo quanto è mai di che corrompere si possano per la fraude, per lo spergiuro, e per ogni maniera di prevaricazione»²⁰. E infatti la legge è intervenuta in materia matrimoniale, in materia di capacità patrimoniale dei figli di famiglia, in materia di patrimoni detenuti da enti ecclesiastici e perciò stessi inalienabili (detti *manimorte*), in materia di interessi, in materia testamentaria e di successione legittima e, infine, in materia feudale, evitando «la soverchia libertà del dominare» di cui i vassalli si possano render colpevoli e assicurando la protezione sovrana a tutti i sudditi, «sotto qualunque reggimento essi vivano»²¹.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, cit., p. 85.

¹⁸ Valdrighi, *Orazione*, cit., p. 29.

¹⁹ Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, cit., p. 111.

²⁰ Valdrighi, *Orazione*, cit., p. 30.

²¹ *Ivi*, p. 31.

Valdrighi ha parole entusiaste anche per gli ultimi due libri, quelli rispettivamente di diritto penale e procedura penale, redatti da Giuseppe Maria Galafassi. In quella parte del codice emergerebbe quell'«equità» che «non soltanto le leggi penali detta» e che regola le formalità del relativo processo, ma soprattutto che mitiga e corregge «l'antica severità delle pene», che tutela la famiglia colpita dalla disgrazia di avere un condannato tra i familiari (la pena della confisca viene alleggerita per preservare i diritti di mantenimento della moglie o i diritti successori dei figli), che trasforma il carcere da «orrido e feral soggiorno» ad «albergo non di pena, ma di custodia», che restringe «l'efferato e spesse volte fallevole esperimento della tortura» a «que' soli gravissimi casi, ne' quali la pubblica sicurezza è costretta tentare le vie dell'impenetrata verità»²², sulla linea di una moderata recezione delle riforme umanitarie sostenute proprio in quegli anni da Cesare Beccaria.

Un punto che può apparire meramente tecnico e invece pone il codice estense tra i più avanzati in Europa è quello della cosiddetta 'graduazione delle fonti', cioè della norma che indica al giudice cosa fare nel caso di lacuna normativa, nel caso cioè in cui si ponga un'ipotesi non contemplata dalle norme contenute nel codice. Ebbene, Valdrighi sottolinea con orgoglio quanto viene enunciato nel chirografo di promulgazione di Francesco III, dove si può leggere il seguente passo:

Così pure avvenendo alcun caso relativo a quelle materie Civili, Criminali, o Miste, delle quali si parlerà nelle presenti Costituzioni, per cui non fosse stato provveduto, non si potrà avere ricorso a veruno Statuto, o a Disposizione particolare, ma per servare l'uniformità in tutta l'estensione de' Nostri Dominj si potrà unicamente per detto Caso ommesso ricorrere alla Disposizione del Gius comune.

Il passaggio è di notevole importanza perché, al contrario ad esempio dell'analoga codificazione realizzata nel Regno di Sardegna tra il 1723 e il '29, vengono totalmente tolti di mezzo i diritti locali, cioè tutti gli statuti cittadini di origine medievale, più o meno ancora in vigore.

Non solo: il *gius comune* di cui parla il codice del 1771 non va confuso con quella massa di interpretazioni dottrinali che si erano incrostate sulle varie norme del diritto romano, sino a travolgerne il significato originale, e che avevano finito per rappresentare, come denunciava Valdrighi sulla scia di Muratori, «l'odiosa sorgente delle cavillazioni, delle sottigliezze, de' raggiri troppo frequenti al Foro»²³.

²² Ivi, p. 31.

²³ Ivi, p. 29.

E ancora: nella sua orazione Valdrighi aggiunge una precisazione tutt'altro che scontata e non immediatamente desumibile dal chirografo ducale. Ascoltiamo le sue parole:

E perché eccede la forza dell'umano intelletto raccogliere in un sol Codice tutti quei casi che la infinita combinazione degli umani eventi offre al giudizio dei Magistrati, però saggiamente provvede il Legislator nostro, seguendo le traccie del gran disegno, che ove il Codice suo non bastasse, si avesse ricorso non già alle molteplici leggi municipali dello Stato, non alle arbitrarie Decisioni dei Giureconsulti vuote di legittima autorità, ma bensì al solo comune diritto positivo, e che quello a fornire le contese per ultima base e per estremo fondamento si preponesse²⁴.

Le leggi giustinianee quindi, in caso di lacuna normativa del codice, avrebbero dovuto essere impiegate nel loro testo e nel loro senso originari, senza tener conto delle interpretazioni dei dottori che nel tempo, mediante i loro *commenta*, *consilia*, *tractatus* e *decisiones*, li avevano gravemente alterati. L'alterazione dei testi antichi è vicenda ricorrente nella storia del passato e, pertanto, occorre applicare «tutto lo studio a conoscere delle leggi medesime il retto uso e il veritiero intendimento»²⁵; bisogna munirsi di «una profonda cognizione di quella lingua, nella quale le leggi scritte furono, e scrissero i Giureconsulti», cioè il latino, certo, ma non «meno opportuna» è «la conoscenza ... delle greche lettere, necessarie ad intendere profondamente le novelle Costituzioni in quello idioma originalmente dettate»²⁶. E poi è necessario storicizzare i testi da studiare e quindi, tra le altre cose, conoscere «lo Stato del Governo e i costumi della nazione al tempo che promulgate vennero»²⁷. Insomma, Valdrighi si pone chiaramente in quel filone di rinnovamento degli studi universitari chiamato “neo-umanistico”; esso riproponeva un approccio storico e filologico delle norme romane, in collegamento ideale con la scuola culta francese del XVI secolo (sono esplicitamente richiamati i nomi di Guillaume Budè, di Andrea Alciato, di Jacques Cujas). Questo nuovo approccio nel Settecento era stato avviato da giuristi quali Gian Vincenzo Gravina (1664-1718), il quale, con i tre volumi delle sue *Origines juris civilis*, edite in versione definitiva nel 1713, aveva dato fiato a un rinnovamento degli studi giuridici capaci di affrancarsi dal peso delle interpretazioni dottrinali degli ultimi tre secoli e di affrontare una dimensione storica del diritto antico tale da poterne in qualche modo prendere le distanze

²⁴ Ivi, p. 32.

²⁵ Ivi, p. 33.

²⁶ Ivi, p. 34.

²⁷ *Ibid.*

– distanze ‘storiche’, appunto – e, quindi, liberare l’energia ordinatrice e attualizzante della nuova legislazione sovrana, assunta a “diritto patrio”.

Tuttavia, nessuna moderna legislazione potrebbe essere efficacemente organizzata se dietro non vi fossero giuristi forgiati nello «studio delle naturali leggi dai fondamentali loro principj dedotte»²⁸. Nessuna norma può dirsi legittima se «alle prescrizioni della ragione, all’ordine ed ai dettami del naturale diritto conformi non siano»²⁹. Detto questo, e fatte salve la sapienza proveniente dalle leggi romane, Valdrighi è convinto che per definire adeguatamente «le civili controversie»³⁰ occorrono giuristi informati anche di altre fonti normative di attestata persistenza storica e di comprovata utilità, quali sono quelle feudali, che, dalle origini medievali franche e dai contributi normativi di imperatori quali Corrado il Salico e Federico I Barbarossa, sono state recepite dalla scienza giuridica bolognese e consegnate ai posteri: una fonte da non potersi trascurare tanto più che ancora, ai tempi del Nostro, la rete di investiture vassallatiche richiedevano una conoscenza adeguata di quel diritto pubblico di respiro europeo che era appunto il diritto feudale (materia insegnata, come sappiamo, anch’essa da Valdrighi).

Vi sono poi altre fonti a cui il giurista in erba deve essere introdotto adeguatamente durante gli anni di studio universitario. Qui Valdrighi tocca un punto estremamente delicato. Lo Stato estense – afferma nella sua orazione – accoglie nel suo ordinamento «quelle regole che istituite furono a retta norma del costume, della morale disciplina e della esteriore polizia della Chiesa, ed al miglior reggimento dei diversi ordini di persone della Chiesa, ed al miglior reggimento dei diversi ordini di persone sotto la stessa Religione congregate»³¹. Sono norme che furono «di tempo in tempo dalla reverenda autorità de’ Concilj, dai Romani Pontefici Sommi Pastori e Padri del Cristianesimo a pubblico beneficio promulgate»³². Ebbene, si tratta del Diritto ecclesiastico, materia che, insegnata sia nel corso di Legge che in quello di Teologia, era stata fatta oggetto di una particolare attenzione dalla riforma universitaria del ’72. L’insegnamento era stato articolato su ben tre anni e subiva da parte del legislatore una particolare vigilanza sui contenuti di studio: l’obiettivo, evidente, era quello di scongiurare la diffusione di dottrine contrarie alle prerogative sovrane, per cui veniva disposto che il docente avrebbe dovuto «fissare sopra ciaschedun capo quei principj che stabiliscano ... i rispettivi legittimi diritti tanto dell’impero e

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ivi*, p. 35.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ivi*, pp. 35-36.

del sacerdozio quanto de' diversi ordini componenti l'ecclesiastica gerarchia fra di loro medesimi», nonché illustrare «in qual parte e fino a qual segno abbiano le positive leggi ecclesiastiche la forza di obbligare per se medesime, dove e con quali cauzioni e limiti per la sola accettazione fattane dai sovrani nei loro domini». Inoltre, si disponeva

che ... si professi nell'Università e ne' suoi domini, subordinatamente alla censura del Magistrato sopra gli Studii, quella dottrina medesima che, indipendentemente da particolari concordati e su comuni principii del gius ecclesiastico nelle più celebri università cattoliche, non solo oltremontane ma anche dell'Italia, insegnasi in oggi concordemente...

In questo passaggio Valdrighi, in ossequio alla politica giurisdizionalista di Francesco III, disegnava limiti ben precisi a un insegnamento che avrebbe dovuto illustrare contenuti comunemente ormai attestatisi nelle università italiane e francesi, tutte concordi nel diffondere una concezione dello Stato quale titolare di poteri politici pieni e adeguati ai suoi compiti, emancipato da quelle ingerenze che, sulla base di principi giuridici ormai tramontati o superati da nuovi concordati, la Chiesa aveva potuto vantare sino a qualche decennio prima. Un punto sul quale il giurista garfagnino ritorna nella sua orazione, quando evoca «l'uso ed il termine» definiti dalle «pubbliche leggi dei Sovrani prescritte» e ricorda «quei limiti che sono circoscritti» tra «il sacerdozio e l'Impero»³³.

E infine uno sguardo al diritto penale, la «punitiva giustizia», che con le «pubbliche leggi provvidamente armate», veglia alla «difesa dei cittadini, alla esecuzione delle leggi contra i loro trasgressori, alla repressione de' violenti attentati, a alla riparazione delle offese». Su questo fronte, il diritto romano non soccorre, perché, a causa «dell'indole troppo bellicosa di quel popolo», fu troppo severo e crudele nella repressione dei reati e nella comminazione delle pene. Occorrono invece «pene adeguate alla qualità dei misfatti ... e all'influenza loro sulla pubblica tranquillità perturbata», ricorrendo, ove bisogna, al «diritto di natura alla società civile applicato»³⁴.

Nell'avviarsi alla chiusura della sua orazione, Valdrighi esalta «il sommo della felicità e del bene verace di ogni ordine di persone» che il duca assicurava grazie alla promulgazione del Codice e alla riforma dell'Università.

Se è così, Ascoltatori ornatissimi, ecco per me dimostrato quanto la sapienza di Francesco III al sommo dello splendore rialzando questa illustre Università nostra

³³ Ivi, p. 36.

³⁴ *Ibid.*

abbia nella perfezionata legislazione e restaurata Giurisprudenza la pubblica felicità perpetuamente stabilita...³⁵.

Codice e Università, insieme per la “pubblica felicità”: due capolavori in uno, di cui Valdrighi era stato il principale artefice!

Così come l'anno prima per Agostino Paradisi la cui orazione di apertura dell'anno accademico 1772-73 era stata data alle stampe con il titolo *Nel solenne aprimento della Università di Modena felicemente ristaurata, ed ampliata da S.A.S. Francesco III, duca di Modena, Reggio, Mirandola ec. ec.*, anche per quella di Bartolomeo Valdrighi era stata programmata la pubblicazione. L'intenzione c'era e anzi il Nostro aveva persino ottenuto l'approvazione ducale. Una lettera del ministro Clemente Bagnesi proveniente da Varese (dove il duca solitamente risiedeva) e datata 4 dicembre 1773 (quindi pochi giorni dopo l'orazione), comunicava a Valdrighi l'approvazione e il compiacimento del sovrano per il suo proponimento di «ripulire, esornare e corredare delle ideate note la inaugurale Orazione degli Studj ... recitata il giorno 25 dello scaduto mese»³⁶. Fin qui la lettera può farci supporre che il nostro Bartolomeo non abbia portato a compimento il suo piano, che cioè non abbia voluto o potuto mettersi a lavoro per stendere in modo compiuto il testo letto e dare ad esso quella forma e quell'apparato di note ritenute necessarie per un pubblico di colti al quale sarebbe stato, presumibilmente, destinato.

Il seguito della lettera apre però un interrogativo: Bagnesi comunicava altresì il compiacimento «nel sentire, che prima di darla alle stampe la passerà al Dicastero, il che è appunto conforme alle massime, ed al buon ordine delle cose, e secondo le vere intenzioni di S.A.S.»³⁷. Insomma, sembrava tutto pronto per la stampa. Ma l'orazione non fu mai stampata e, piuttosto, di quella orazione sembrò perdersi traccia. Il manoscritto fu recuperato una sessantina di anni dopo dal nipote Mario, che lo ebbe dal figlio di Gian Pietro Cagnoli, collega di Bartolomeo presso il Supremo Consiglio di Giustizia; fu Mario stesso a pubblicarlo in appendice alla biografia del nonno, edita nel 1836. E quindi, se il manoscritto sembrò a suo tempo essere pronto alla stampa, quale potrebbe essere stata la ragione del ripensamento o, più probabilmente, dell'impedimento?

Non avendo a disposizione nessun elemento per chiarire questo punto, non resta che ipotizzare che sia stato il Dicastero dei riformatori degli Studi a negare l'autorizzazione alla stampa, per motivi che non ci è dato sapere. Tale Dicastero non era altro che la nuova versione, adottata con chirografo ducale dell'8

³⁵ Ivi, p. 39.

³⁶ Valdrighi, *Del conte Bartolomeo Valdrighi*, cit. p. 12.

³⁷ *Ibid.*

ottobre 1773, del Magistrato sopra gli Studi, l'organo che era stato posto al vertice dell'Ateneo nella riforma disegnata dallo stesso Valdrighi ma che ora, con il detto chirografo, subiva un drastico movimento accentratore. Esso diveniva un collegio composto da soltanto tre personalità di nomina esclusivamente governativa; i tre presidenti di classe (presidi di facoltà) non vi facevano più parte, come invece previsto nella prima versione, e potevano eventualmente partecipare alle riunioni del Dicastero con mero voto consultivo. Inoltre, venivano rimossi i due ministri autori, insieme al nostro Bartolomeo, della riforma dell'anno precedente, vale a dire Fontanelli e Poggi; i tre componenti del nuovo Dicastero sarebbero stati quindi i marchesi Gherardo Rangone e Alessandro Frosini, nonché il canonico Camillo Tori, docente di Filosofia morale e vicecancelliere dell'Ateneo. Sono questi i responsabili del funzionamento dell'Università, i selettori del personale docente, i garanti della compatibilità dei programmi di studio ai *desiderata* del sovrano, nonché i valutatori delle nuove pubblicazioni prodotte per conto dell'Ateneo: sono quindi Rangone, Frosini e Tori a dover esprimere il beneplacito per la pubblicazione della *Orazione* del Valdrighi e sono sempre loro, dobbiamo presumere, ad averlo negato. Se possiamo ipotizzare che sia questa la causa per la quale il testo letto in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1773-74 non venne dato alle stampe, resta avvolto nel mistero il motivo. Fra i tre riformatori del Dicastero è senz'altro il giovane Gherardo Rangone ad assumere contorni più definiti: tra i più stretti e illuminati collaboratori di Francesco III, nello stesso 1773 era stato nominato ministro del Collegio d'educazione dei Nobili, circostanza che, insieme all'introduzione nel nuovo Dicastero dei riformatori degli Studi, lo rendevano il più influente ministro in materia di scienza e cultura. Alla morte di Francesco III, diverrà ministro di rilievo con Ercole III e, tra le altre cose, guiderà la Ducale Consulta, l'organo creato nel 1785 con alte funzioni politico-giurisdizionali e incaricato di emettere le "interpretazioni autentiche" alla legislazione vigente. Se vi fu qualcosa nell'*Orazione* di Valdrighi tale da ostacolarne la pubblicazione o se emerse qualche incompatibilità caratteriale, il personaggio del Dicastero a cui guardare è senz'altro il Rangone, l'unico dotato della conoscenza e dell'autorevolezza tali da consentirgli di assumersi la responsabilità di bloccare la pubblicazione di un testo composto dal preside della facoltà di legge. A dire il vero, non riteniamo che il testo di Valdrighi contenga qualcosa che abbia potuto attrarre l'attenzione censoria dei Riformatori. Crediamo più verosimile che si possa essere trattato dell'ennesimo episodio di quell'antipatia che il Nostro, sicuro di sé ben oltre i limiti che avrebbe suggerito la vita di corte, era capace di suscitare nei suoi superiori. Niente di più facile che il Rangone sia stato irritato da qualche atteggiamento di Bartolomeo, forse insofferente per un irrigidimento del

controllo governativo dell'Ateneo con la creazione del Dicastero dei Riformatori e con l'esclusione dal nuovo organo dei presidi di facoltà. Non è improbabile che Valdrighi abbia manifestato contrarietà e che il Dicastero lo abbia ricambiato bloccando la pubblicazione dell'*Orazione*. Di certezze non ne abbiamo. Fatto sta che oggi possiamo leggere il testo di inaugurazione del 1773 solo grazie al fortunoso ritrovamento del nipote Mario.

Se vogliamo escludere questo incidente di percorso, questi sono gli anni di maggior successo professionale di Bartolomeo: non soltanto docente universitario, preside di facoltà e alto giudice presso il Supremo Consiglio di Giustizia, ma, secondo una traiettoria di ascesa sociale tipica tra i giuristi 'in carriera', anche nobile.

Nel caso del Nostro, però, ci pare di poter scorgere i tratti di una certa forzatura.

Quando nel novembre del 1768, appena assunta la cattedra di Diritto pubblico, ottenne dalla municipalità di Modena l'iscrizione al "libro d'oro" dei nobili per l'abilitazione al grado elettivo di "conservatore" della città, Valdrighi aveva da qualche mese investito 3.000 lire dell'epoca per l'acquisto del minuscolo feudo di Deusi, in val d'Asta (oggi sotto il comune di Villa Minozzo), giusto sulla strada che da Reggio, scavallando in Garfagnana sotto lo sguardo severo del monte Cusna, conduceva sino a Castelnuovo. Non si può dire che si trattasse in sé di un vero e proprio affare. A parte qualche rendita dovuta a pascoli e raccolti e al magro ricavato della giustizia podestarile, il valore aggiunto di quella transazione era dovuta al titolo feudale annesso al piccolo borgo, che, pur contando poco più di cinquanta abitanti, diede a Valdrighi l'ambito titolo di conte.

Sette anni dopo, a carriera e reddito consolidati, il nostro Bartolomeo affronta un investimento ben più impegnativo. Nel 1775, retrocede il feudo di Deusi e acquista il feudo comitale di Carpineti, resosi disponibile dopo la morte del precedente titolare, il marchese Alessandro Giannini. Il chirografo ducale del 17 giugno ne sancisce l'investitura, con giurisdizione civile e penale sui residenti («mero e misto impero») e beneficio dell'ereditarietà. Il prezzo corrisposto è ingente: a fronte di un valore stimato dalla Camera ducale ammontante a 150.000 lire, il duca, dietro restituzione di Deusi, acconsente a un pagamento equivalente alla metà del valore effettivo, cioè 75.000 lire. La somma verrà pagata a rate e i documenti di investitura verranno consegnati solo dopo la totale soddisfazione del debito. La gratificazione del duca in considerazione dei meriti acquisiti, in sostanza, sarebbe consistita nel concedere un'investitura per un valore fortemente deprezzato e nel favore di accordare una rateizzazione nel pagamento. Valdrighi, per suo conto, realizza un'aspirazione che evidentemente accarezzava da tempo, cioè quella di

stabilizzare il titolo di conte sulla base di un feudo di media entità e soprattutto di garantire l'ereditarietà del titolo e delle relative rendite ai discendenti maschi. Situato nella prima collina reggiana, Carpineti era borgo dominato dal severo castello romanico di età matildica, stretto a sud da una fitta area boschiva e a nord da un ampio territorio agricolo: in tutto una contea di poco più di ottocento residenti. Anch'esso, come Deusì, si trovava sulla linea di transito tra Reggio e Castelnuovo di Garfagnana: prima dei Giannini, il feudo era stato dagli Estensi investito alle famiglie Fontanelli e Molza. I Valdrighi poterono governare prima con Bartolomeo e poi con il figlio Luigi per non più di vent'anni: all'arrivo dei francesi, nel 1796, anche la contea di Carpineti cessò di esistere, dissolvendosi nel nuovo organismo della Repubblica Cisalpina.

In questi anni di soddisfazioni, l'unica ombra che si affacciò all'orizzonte del nostro Bartolomeo fu il difficile incarico, ricevuto nel 1777, di giudice delegato su tutte le pendenze civili e penali connesse con gli ammanchi registratisi presso il Monte Generale dei Pegni, di cui era copresidente nonché autore del relativo statuto (1771). Fu una vicenda assai penosa, preceduta dal fallimento clamoroso di due importanti commercianti modenesi: l'ammanco fu però prodotto dall'azione del tesoriere stesso del Monte, cosa che determinò una vistosa cointeressenza di Valdrighi, in quanto copresidente del Monte e, come detto, in questo difficile frangente anche giudice delegato per conto del Supremo Consiglio di Giustizia. Le pretese vantate dai quindici copresidenti che si erano succeduti negli anni, tra cui il Nostro, furono infine regolate due anni dopo mediante transazione sollecitata e sanzionata dal duca stesso con provvedimento *ad hoc*.

Ma il peggio doveva arrivare.

Spostiamoci al 1779, anno decisivo nella biografia di Valdrighi.

Il giurista garfagnino ormai era noto per le sue brillanti doti di giurista e di infaticabile funzionario al servizio del duca, ma anche per la grande ambizione e soprattutto la supponenza, a volte tale da creare imbarazzo e irritazione. Eppure, al netto di doti e difetti, era difficile immaginare il rovescio che gli si abbatté addosso in quel fatidico 1779.

Proviamo a ricostruire i fatti.

Nel 1776 era passato a miglior vita Giberto Pio di Savoia, quarto principe di San Gregorio e settimo marchese di Castel Rodrigo. La circostanza che Giberto fosse morto senza eredi incoraggiò le aspirazioni di Francesco III a succedere o comunque a partecipare alla successione nel ramo spagnolo dei Savoia. Non poteva certo dirsi che la pretesa fosse granché fondata, e pur tuttavia qualcuno vicino al sovrano estense dovette averlo consigliato in tal senso. In particolare, il duca aspirava a certe proprietà di cospicuo valore nei pressi di Roma. Fu così che il sovrano pensò di interpellare i suoi giuristi per avere da loro un parere e,

se possibile, un supporto. Ma ne rimase clamorosamente deluso. Il Consiglio Supremo di Giustizia, all'unanimità – Valdrighi compreso –, si espresse per l'infondatezza giuridica delle aspettative ducali. Stessa delusione ricevette dai suoi "fiscali", i funzionari addetti alle entrate e alle uscite del ducato estense.

Valdrighi, come al solito, non rinunciò all'occasione di mettersi in mostra e fece circolare lo scritto nel quale aveva steso compiutamente le ragioni di fatto e di diritto che escludevano alla radice ogni possibile pretesa ducale. Certo, il Nostro poteva aver ritenuto che ormai, dopo il parere sfavorevole suo e dei suoi colleghi del Supremo Consiglio di Giustizia, il duca rinunciasse definitivamente ad agire in giudizio contro gli eredi Pio. E, del resto, tale ostentazione non ci sorprende: quella di Bartolomeo voleva essere *in primis* una dimostrazione di perizia, non c'è dubbio, ma anche di superiorità, lui che aveva avuto il coraggio di esprimersi persino contro le aspirazioni del suo sovrano.

Fatto sta che lo scritto del nostro giurista ebbe la sorte di passare di mano in mano sino a giungere sul tavolo dell'agente generale in Italia degli eredi Pio. A questo punto, il testo poteva diventare un documento prezioso: in esso venivano sciorinati tutti gli argomenti giuridici che annientavano le pretese di Francesco III sui beni romani dei Pio e che quindi potevano risultare utili in vista di eventuali contese.

E qui intervenne ciò che Valdrighi non aveva previsto. Dopo un paio d'anni, il duca estense, non domo, si risolse a ricorrere alla Rota Romana, tribunale competente per la contesa ereditaria in questione. La decisione della Rota, com'era prevedibile, diede torto a Francesco, senza peraltro far riferimento esplicito al Valdrighi e alle sue argomentazioni circolate negli ambienti forensi, anche romani. Eppure, le insinuazioni ci furono: le argomentazioni del giurista garfagnino, incautamente diffuse in ambiente forense, avrebbero contribuito a dar corpo alla sentenza rotale avversa al duca. Quest'ultimo, ormai ottantenne, non digerì affatto la sconfitta e – forse cedendo alle maldicenze di quanti avevano in antipatia il nostro Bartolomeo – il 7 agosto 1779, pochi mesi prima di morire, emanò il dispaccio con il quale si degnava «ad accordare al Conte Valdrighi le dimissioni dai suoi impieghi».

Su questo decisivo tornante biografico e professionale del Nostro sappiamo poco. Il dispaccio del duca parla di dimissioni, eppure sembrerebbe trattarsi di una punizione provvisoria, con lo scopo, probabilmente, di mettere in 'quarantena' Valdrighi e di farlo riflettere sulla sua avventatezza. In altre parole, non possiamo escludere che il duca fosse disponibile a ricevere le scuse del giurista e a reintegrarlo, se non in tutti, in alcuni dei suoi tanti incarichi.

Ma la situazione precipita. Il 22 febbraio 1780, nella sua residenza a Varese, Francesco III muore, lasciando campo all'ascesa del figlio, Ercole III. In questo frangente, tutti gli uomini di corte si muovono per essere riconfermati nei ruoli

che ricoprivano sotto il duca appena defunto e altri agiscono per approfittare della successione e per inserirsi tra i favoriti. In questo proliferare di trattative e riposizionamenti, Valdrighi si trova fatalmente in una posizione di grave svantaggio. Comprende di non poter più contare su quella fiducia che Francesco III gli aveva sempre accordato, nonostante le intemperanze e l'arroganza più volte dimostrate. Preferisce evitare l'umiliazione conclamata e, prima che il nuovo sovrano comunichi l'organigramma delle principali istituzioni ducali, si rifugia, con la famiglia, nella sua Castelnuovo.

Bartolomeo sa che ormai la sua carriera a Modena è definitivamente compromessa. Inutile rimuginarvi, inutile tentare contatti.

Sistemato qualche affare in Garfagnana, il Nostro si orienta verso la sede che gli sembra più disponibile ad accogliere adeguatamente un giurista del suo valore: la Genova repubblicana.

Nel giro di qualche anno, il 15 febbraio 1783 viene nominato Avvocato fiscale della Rota Criminale, una sorta di pubblico ministero in una curia penale – una carica di un certo rilievo, certamente, ma nulla in comune con gli incarichi che Francesco III gli aveva dispensato a piene mani. Dopo poco più di un triennio, com'era di norma nella Repubblica genovese, una volta superato brillantemente il vaglio dei sindacatori – coloro che avevano il compito di valutare la correttezza dei pubblici ufficiali una volta concluso il mandato –, e dopo qualche mese di sostituzione di un giudice della Rota civile, Valdrighi venne nominato Uditore della Rota criminale, cioè entrava a far parte a pieno titolo della magistratura giudicante.

Ma non era quella di giudice, per quanto di alto profilo, la carriera a cui Bartolomeo aveva ambito sin dagli anni giovanili, quando, appena promosso all'avvocatura, si era recato a Lipsia per studiare il *Gius publicum europaeum*, per poi divenire docente prima e assurgere poi al vertice dell'università riformata della capitale estense. Il suo obiettivo, ora, dopo il ruzzolone del '79, era diventato quello di pubblicare le sue lezioni di Diritto pubblico svolte a Modena, per ricavarne il credito necessario alla conquista di una cattedra universitaria.

Il contatto più influente sembra essere stato quello con il cavalier Antonio Cantelli, che negli anni Ottanta a Milano rappresentava gli interessi del re di Napoli e delle due Sicilie Ferdinando di Borbone. Il Cantelli, nel novembre del 1784, scriveva al Valdrighi di potersi adoperare a suo favore per ottenere la cattedra di Diritto pubblico all'Università di Pavia, che si sarebbe dovuta rendere vacante a breve. Attraverso il segretario di Stato Niccolò Pecci si era fatta pervenire la candidatura del giurista garfagnino all'arciduca Ferdinando d'Asburgo, il quale a sua volta aveva trasmesso la petizione a Vienna. Nella capitale viennese, l'imperatore avrebbe dovuto adottare due provvedimenti,

uno relativo a Giovan Battista Noël de Saint Clair, docente di Diritto naturale e pubblico, destinato a un importante incarico presso l'ergendo Supremo Tribunale di Giustizia (che in effetti nel 1786 sostituirà il longevo Senato milanese) e l'altro relativo al nostro Valdrighi, che avrebbe dovuto assumere la cattedra del Saint Clair a Pavia. Nel giro di qualche settimana la prospettiva sfuma a favore di un'altra analoga alla prima, ma questa volta la cattedra è quella di Diritto criminale, che era in effetti scoperta, ma che invece di essere assegnata a un nuovo docente, venne unita a quella di Diritto civile, entrambe affidate al grande Luigi Cremani.

Valdrighi non si dà comunque per vinto e, nell'aprile del 1786, propone la sua candidatura alla cattedra vacante di Pandette (il Digesto di Giustiniano) presso l'Università di Ferrara, nello Stato della Chiesa, avanzando anche la disponibilità ad assumere la cattedra di Diritto pubblico, la materia che a Modena aveva sempre insegnato e alla quale teneva in particolar modo. La selezione avverrà nel luglio seguente: tra ben dodici concorrenti verrà scelto il romagnolo Pasquale Amati, sostenuto dalla raccomandazione del duca di Parma, Ferdinando di Borbone, che in verità lo stimava soprattutto per la sua nota competenza in materia di lettere antiche e di archeologia.

Stavolta l'amarezza è grande, tanto più che sembra che da Modena qualcuno lo abbia ancora in antipatia e abbia operato per nuocergli. Quando da Ferrara giunge a Modena una richiesta di referenze, nella risposta Valdrighi viene tratteggiato come un irriducibile "regalista": con questo termine erano definite le personalità della politica e della cultura sostenitrici del recupero da parte dei sovrani delle prerogative e dei privilegi che la Chiesa tradizionalmente esercitava e deteneva in materia giudiziaria e fiscale. Non si può dire che la cosa non corrispondesse al vero, ma sottolinearlo in una richiesta di referenze proveniente da un Ateneo pontificio voleva significare mettere in cattiva luce il pretendente. Non sappiamo se fu questa risposta a segnare l'esito, ma resta il fatto che anche questa chance di tornare all'insegnamento – l'obiettivo più ambito – fallì.

Nel frattempo, a Genova, la città che lo aveva accolto, Valdrighi, nell'accingersi a ricoprire per un triennio la giudicatura nella Rota criminale, si era proposto anche come docente a titolo gratuito nella locale università, che dal 1773 non era più sotto il controllo dei Gesuiti, ma si era costituita in Deputazione, dotata di autonomia organizzativa e finanziaria. Il Nostro proponeva un corso di *Gius Pubblico* ed uno di *Pandette*, da svolgere a giorni alterni, oppure, se la Deputazione avesse preferito diversamente, egli avrebbe potuto, trattare congiuntamente, in un unico corso «i principii del Gius naturale e Pubblico colla esposizione delle Leggi Civili, ad esempio di quanto ha praticato il celebre Samuele Coccejo nel suo *Systema Jurisprudentiae Naturalis et*

Romanae, che forma la XII delle sue dissertazioni proemiali *ad Grotium illustratum*³⁸. Il riferimento a Coccejo, il celebre professore di Diritto naturale che era stato l'artefice del progetto di codificazione nella Prussia di Federico II, confermava l'ambizione per un verso e, per l'altro, i riferimenti culturali che stavano alla base della sua vocazione accademica.

Certo, forse la sede di Genova si prospettava per Valdrighi come scelta di ripiego, nel caso fossero naufragate le sue mire verso sedi più celebri. Comunque sia, neppure l'insegnamento nella città della Lanterna prese avvio, questa volta per una ragione ineluttabile, per la quale svanivano *curricula* e raccomandazioni. Bartolomeo Valdrighi moriva il 16 dicembre 1787 per *idropese di petto*, come si usava definire al tempo l'edema polmonare, probabile effetto della cronicità dei problemi cardiaci di cui evidentemente era affetto il giurista garfagnino. Le sue spoglie riposano nella cattedrale di Genova intitolata a San Lorenzo.

Bartolomeo lasciava cinque figli, due femmine e tre maschi.

Il primogenito Giuseppe, dopo l'educazione a Modena, intraprese la carriera navale al servizio della corona spagnola: e in Ispagna morì, nel 1800, senza discendenza.

Di qualche fama furono il secondogenito Francesco e il terzogenito Luigi, entrambi giuristi.

Francesco ascese ad alte cariche negli anni del regno napoleonico: fu professore a Pavia (lui sì...) e fu uno dei traduttori del codice civile francese in italiano e in latino.

Luigi, invece, fu docente nell'Università di Modena, della cui facoltà giuridica giunse ad esser preside (come il padre...), sino ad ascendere, negli anni napoleonici, alla carica di presidente del Tribunale di Revisione di Bologna, per poi essere chiamato, in tutt'altro clima, a far parte della commissione incaricata di redigere il codice civile della duchessa di Parma Maria Luigia.

Bartolomeo fu, inevitabilmente, uomo del suo tempo. Di famiglia non particolarmente in vista, seppe costruirsi con le sue sole forze una carriera invidiabile. Non gli mancò il talento, del quale fu consapevole e che sfruttò per conquistare la fiducia del duca. Un obiettivo che egli seppe raggiungere ancor giovanissimo con energia e determinazione. Certo, lo abbiamo visto: questa energia e questa determinazione contribuirono a strutturare la sua personalità nei termini di un'autostima molto accentuata, che non mancò di far valere anche davanti a chi, nelle gerarchie di corte, si sarebbe atteso comportamenti più compiacenti.

³⁸ Valdrighi, *Del conte Bartolomeo Valdrighi*, cit., p. 20.

Bartolomeo evitò accuratamente il servilismo e puntò tutte le sue carte sulle capacità di una mente brillante e di una volontà di ferro. Le doti dell'uomo di legge non si discutono: sotto questo aspetto va senz'altro ricordata la compilazione dei primi tre libri del Codice estense, di cui quest'anno si celebra il 250° anniversario. Eppure, secondo un modello ricorrente nel ducato estense, il talento del Nostro, più che misurarsi con la comunità scientifica e accademica italiana ed europea attraverso le opere a stampa, si esaurirono dentro i confini della corte, in questo caso al servizio di quell'intenso programma riformatore intrapreso da Francesco III a partire dagli anni Sessanta del Settecento, sulla scia di quanto Lodovico Antonio Muratori aveva luminosamente prefigurato ne *I difetti della giurisprudenza* e ne *La pubblica felicità*.

Così, nel momento della sfortuna, nata dalla sottovalutazione degli effetti di una sicumera quanto meno inopportuna, Bartolomeo Valdrighi non poteva contare ancora in una produzione a stampa idonea a procurargli una cattedra universitaria al di fuori di quelli che erano stati una volta i sicuri confini del suo ducato. A Genova si dovette accontentare del ruolo, pur di un certo prestigio, di magistrato cittadino e a nulla valsero i contatti per ottenere una cattedra universitaria.

Uomo pienamente settecentesco, in cerca di riconoscimento sociale e aperto alle novità, ma segnato dalla contraddizione di una totale dipendenza dall'autorità sovrana che ne inficiò l'aspirazione all'autonomia e all'affermazione professionale. Per quanto abile e talentuoso, la carriera di Valdrighi si è rapidamente dispiegata in un crescendo apparentemente inarrestabile e altrettanto rapidamente, anzi bruscamente, ha finito per raggiungere il capolinea: ascesa e caduta entrambe legate al *fiat* sovrano. L'autonomia professionale o accademica, che le moderne istituzioni formative riusciranno a conquistare con la piena statalizzazione delle medesime, è ciò che ancora manca a un uomo del Settecento, che raramente – e questo non è neppure il caso di Valdrighi – riesce a sfuggire al destino del cortigiano, magari di alto profilo intellettuale, ma pur sempre cortigiano.

Quel che forse è possibile rimproverare all'uomo, più che al giurista, è l'incapacità di governare le pulsioni di autoaffermazione, certo necessarie per dar slancio alle proprie aspirazioni, ma bisognevoli di controllo e di prudenza – ciò che sembra essere mancato al Nostro.

Ma come spesso succede per le personalità di spicco, è forse più per gli errori che per i successi che oggi Bartolomeo Valdrighi può offrire spunti di riflessione, oltre che di ulteriore conoscenza storica di un mondo e di un ambiente che, per quanto lontano nel tempo, possono ancora parlarci, ammonirci, spronarci.

Bibliografia essenziale

E. Cottafavi, *I seminari della diocesi di Reggio nell'Emilia. L'Università reggiana nel secolo XVIII*, Reggio Emilia 1900, pp. 247-251

B. Donati, *Codificazione e scienza giuridica in una orazione inaugurale di Bartolomeo Valdrighi tenuta in Modena il 25 novembre 1773*, in L.A. Muratori e la giurisprudenza del suo tempo, Modena 1935, p. 59 ss.

C.G. Mor - P. Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, Firenze 1975, I, pp. 73, 75, 90, 98 nt. 10, 102, 318-319, II, pp. 361-369

L.A. Muratori, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi*, a cura di M. Al Kalak, Roma 2016, p. 26

G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di storia del diritto italiano*, nuova ed., Milano 1987, specialmente pp. 93-4, 104-6, 132-3, 169

C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000, specialmente pp. 64-70, 113-114, 132, 207, 260, 277, 295, 298, 317-318, 327-329, 389-393

Id., *Guerra, assoggettamento, consenso: temi settecenteschi di Ius publicum universale tra Italia e Germania*, in A.A. Cassi (cur.), *Guerra e diritto. Il problema della guerra nell'esperienza giuridica occidentale tra medioevo ed età contemporanea*, Soveria Mannelli 2009, pp. 85-103

Id., *Valdrighi, Bartolomeo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta, Bologna 2013, II, pp. 2009-2010

Id., *La «classe legale» dell'Università di Modena negli anni del riformismo settecentesco*, in *Università e formazione dei ceti dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi*, a cura di G. Angelozzi - M.T. Guerrini - G. Olmi, Bologna 2015, pp. 337-339

Id., *Valdrighi, Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 97 (2020), http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-valdrighi_%28Dizionario-Biografico%29/

M. Valdrighi, *Del conte Bartolomeo Valdrighi di Castelnuovo della Garfagnana notizie biografiche, con Appendice*, in *Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca Modonese...*, IV, Reggio E. 1835, pp. 165-204.